

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI PER L'ANNO 2022 E SEGUENTI



Fonti

- art.1 c.184-197 L.160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
- art. 1 c.1051-1063 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)
- art. 21 D.L. 50/2022

Requisito soggettivo

Tutte le imprese residenti, incluse le stabili organizzazioni, escluse società in liquidazione, soggetti in procedura concorsuale, soggetti destinatari di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 + esercenti arti e professioni per credito d'imposta «beni ordinari».

Ulteriori condizioni

Necessità di rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e di corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Requisito oggettivo

- Deve trattarsi di beni strumentali (no merce, no materiali di consumo, no prestazioni di servizi)
- Deve trattarsi di beni nuovi
- Esclusi veicoli e mezzi art. 164 c.1 Tuir
- Esclusi i beni con % di amm.to da D.M. 31.12.1988 < 6,5%
- Esclusi fabbricati e costruzioni
- Esclusi beni di cui all'All.3 L. 208/2015
- Esclusi beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa in determinati settori

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali

30.11.2023 *

Investimento	Dal 1.1.2020 al 31.12.2020 (o 30.06.21 se pren.) L. 160/2019	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o 31.12.22 se pren.) L. 178/2020	Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o 30.06.23 se pren.) L. 178/2020
Beni materiali ordinari	Credito d'imp. del 6% Max 2 mln costi ammissibili c.188	Credito d'imp. del 10% (15% lavoro agile) Max 2 mln costi ammissibili c.1054	Credito d'imp. del 6% Max 2 mln costi ammissibili c.1055
Beni immateriali ordinari	Non previsto	Credito d'imp. del 10%(15% lav. agile) Max 1 mln costi ammissibili c.1054	Credito d'imp. del 6% Max 1 mln costi ammissibili c.1055

* Modifica approvata in sede di conversione in legge del D.L. 198/2022 non ancora in G.U.

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali

30.11.2023 *

Investimento	Dal 1.1.2020 al 31.12.2020 (o 30.06.21 se pren.) L. 160/2019	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o 31.12.22 se pren.) L. 178/2020	Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o 30.09.23 se pren.) L. 178/2020	2023-2024-2025 (o 30.06.26 se pren.)
Beni materiali 4.0 (all. A L. 232/2016)	Credito d'imp. del - 40% fino a 2,5 mln di investimenti - 20% tra i 2,5 e i 10 mln di investimenti c.189	Credito d'imp. del - 50% fino a 2,5 mln di investimenti - 30% tra i 2,5 e i 10 mln di investimenti - 10% tra i 10 e i 20 mln di investimenti c.1056	Credito d'imp. del - 40% fino a 2,5 mln di investimenti - 20% tra i 2,5 e i 10 mln di investimenti - 10% tra i 10 e i 20 mln di investimenti c.1057	Credito d'imp. del - 20% fino a 2,5 mln di investimenti - 10% tra i 2,5 e i 10 mln di investimenti - 5% tra i 10 e i 20 mln di investimenti - Limite fino a 20 mln (plafond unico) - Oltre i 10 mln di investimenti PNRR per la transizione ecologica, 5% fino a 50 mln c.1057-bis

* Modifica approvata in sede di conversione in legge del D.L. 198/2022 non ancora in G.U.

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali

Investimen to	Dal 1.1.2020 al 31.12.2020 (o 30.06.21 se pren.) L. 160/2019	Dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (o 30.06.24 se pren.) L. 178/2020	Dall'1.1.2024 al 31.12.2024 (o 30.06.25 se pren.)	Dall'1.1.2025 al 31.12.2025 (o 30.06.26 se pren.)
Beni immateriali 4.0 (all. B L. 232/2016)	Credito d'imp. del 15% Max costi ammissibili 700.000 euro c.190	Credito d'imp. del 20% Max costi ammissibili 1 mln euro (limite annuale) c.1058	Credito d'imp. del 15% Max costi ammissibili 1 mln euro (limite annuale) c.1058-bis	Credito d'imp. del 10% Max costi ammissibili 1 mln euro (limite annuale) c.1058-ter

Ex art. 21 D.L. 50/2022, credito al 50% per beni all. B c.1058 dall'1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.06.2023, se prenotati entro 31.12.2022

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

- In **compensazione** in F24 senza vincoli abituali
- Per il numero delle quote e la decorrenza, vedasi tabella successiva
- Se l'interconnessione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in funzione, è riproposto il meccanismo previgente (intanto c'è la facoltà di fruire del credito per beni «generici»)
- Non cedibile
- Esente da IRPEF, IRES, IRAP e non rileva per pro rata di deducibilità degli interessi passivi e spese generali
- Cumulabile con altre agevolazioni, a condizione che tale cumulo non superi il costo sostenuto

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali

Investimento	Credito L. 160/2019	Credito L. 178/2020
Beni materiali ordinari	In 5 quote annuali dall'anno successivo a quello di entrata in fz	In 3 quote annuali dall'anno di entrata in fz
Beni materiali ordinari c.1054	Non previsto	In 1 quota nell'anno di entrata in fz (vedi c. 1059-bis)
Beni immateriali ordinari	Non previsto	In 3 quote annuali dall'anno di entrata in fz
Beni imm. ordinari c.1054 con ricavi fino a 5 mln	Non previsto	In 1 quota nell'anno di entrata in fz (vedi c.1059)
Beni materiali 4.0 all. A	In 5 quote annuali dall'anno successivo a quello di interconnessione	In 3 quote annuali dall'anno di interconnessione
Beni immateriali 4.0 all. B	In 3 quote annuali dall'anno successivo a quello di interconnessione	In 3 quote annuali dall'anno di interconnessione

Clausola di salvaguardia

- **Recapture** (per tutti i beni agevolabili): In caso di cessione a titolo oneroso o destinazione a strutture produttive ubicate all'estero entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione, è prevista la revoca >> riduzione del credito o restituzione del credito già utilizzato, senza sanzioni né interessi
- Per beni da All. A sono applicabili, in quanto compatibili, le **disposizioni sugli investimenti sostitutivi** ex c. 35 e 36 art. 1 L. 205/2017 (sia nei 2 anni sia nei successivi 3 fino alla fine della fruizione del beneficio)

Comunicazioni e obblighi documentali - 1

- **Comunicazione al MISE** al solo fine di fornire al MISE informazioni sull'andamento dell'agevolazione > verrà adottato apposito decreto direttoriale del MISE
- Obbligo di **conservare**, pena la revoca del beneficio, la **documentazione** idonea a dimostrare effettivo sostenimento e corretta determinazione del costo agevolabile
- Fatture e altri documenti relativi all'acquisizione devono contenere **espreso riferimento alla norma agevolativa**

Comunicazioni e obblighi documentali - 2

- **L. 160/2019:** Per investimenti in beni allegato A o B L. 232/2016, necessari **perizia tecnica semplice** rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritto all'albo o **attestato di conformità** rilasciato da ente di certificazione accreditato
- **L. 178/2020:** Per investimenti in beni allegato A o B L. 232/2016, necessari **perizia asseverata** rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritto all'albo o **attestato di conformità** rilasciato da ente di certificazione accreditato
- **Sotto € 300.000,** sufficiente **dichiarazione resa dal legale rappresentante**